

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 4/2024 del 7 febbraio 2024

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLE LAVORATRICI MADRI

L'INPS ha pubblicato lo scorso 31.1.2024 la circolare n. 27, avente ad oggetto *“Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”*. Si tratta dell'indispensabile strumento attuativo per dare compiuta esecuzione a quanto previsto ai commi 180 e seguenti della legge di bilancio per il 2024 (legge 213/2023).

La norma, al comma 180, prevede che *“per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”*

Ai sensi del successivo comma 181, **l'esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.**

L'applicazione dell'esonero in trattazione lascia ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per cui la posizione previdenziale della lavoratrice non viene, in alcun modo, danneggiata.

L'esonero contributivo spetta sia per i rapporti di lavoro in essere che per quelli che verranno instaurati entro il 31 dicembre 2026 e non prevede limiti di reddito imponibile, per cui spetta anche alle lavoratrici con reddito elevato; viene, di converso, stabilito un tetto massimo dell'esonero, fissato in 3.000 euro divisi su base mensile, quindi fino a un massimo di 250 euro.

Poiché l'esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ESONERO

L'esonero spetta in favore delle **lavoratrici** che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre

2026 risultino essere **madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.**

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta **al momento della nascita del terzo figlio** (o successivo) **e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio** (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Per il solo anno 2024, l'esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere **madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni.** Per identità di ratio, il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la circolare fa alcuni esempi di casistiche applicative, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui al comma 180 trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui al comma 181, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui al comma 181 trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero del comma 181. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui al comma 180;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i part-time, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

MISURA DELL'ESONERO

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma, ossia:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età

del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

L'esonero contributivo trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Al contrario, l'esonero contributivo è **strutturalmente alternativo al "cuneo contributivo"** ossia all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge (rispettivamente pari al 7% per un imponibile contributivo fino a 1.923 euro mensili o al 6% per un imponibile contributivo da 1924 a 2.692 euro). Le due agevolazioni, in sostanza, sono alternative tra loro e si applicherà sempre quella in esame, ove spettante, in quanto più favorevole.

RICHIESTA DELL'ESONERO

La circolare INPS precisa che le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato **possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento**, rendendo noti al medesimo datore di lavoro **il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli**. Se la lavoratrice è madre di più di tre figli, è sufficiente indicare almeno tre codici fiscali, compreso quello del figlio più piccolo.

Si allega alla presente circolare il facsimile della domanda che ciascuna lavoratrice interessata dovrà consegnare al proprio datore di lavoro, unitamente alla copia del proprio documento di identità ai fini di autentica della firma, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Poiché la procedura paghe non è ancora aggiornata (visti i tempi al solito dilatati con i quali vengono "dispensate" le circolari degli istituti assicurativi), considerato che la decorrenza dell'esonero è gennaio 2024, nel LUL di febbraio 2024 verranno operati i necessari conguagli, anche attraverso il recupero del cuneo contributivo e il riconoscimento dell'arretrato dell'esonero in esame, ovviamente previa acquisizione della domanda della lavoratrice e verifica della sussistenza dei presupposti di legge.